



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.
(Provincia di Pordenone)

Delibera n. 22
del 15-05-2023

DUPLICATO

informatico di documento informatico

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta Straordinaria - Pubblica - Prima convocazione

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2023. I.E.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto sopra specificato, sono presenti:

Delle Vedove Andrea	P	Martin Anna	P
Zancai Loris ved. Mucignat	P	Errico Salvatore	P
Gobbo Andrea	P	GARDONIO Valter	P
Buna Lucia	P	Favret Gloria	P
Quas Elio	P	Ghiani Giovanni	P
De Roia Raffaello	P	Rodini Ilaria	P
Perfetto Marco	P	Cerrone Matteo	P
Callegari Alessandro	P	Cervesato Matteo	P
Scian Aldo	P	Pasin Paola in Segalla	P
Serio Andrea	P	Baletti Mauro	P
De Piero Silvia	P	Peresson Paolo	P
Netto Giuseppe	P	Biason Gianpaolo	P
Bigaran Giacomo	P		

Presenti n. 25, Assenti n. 0

E' presente, altresì, l'Assessore esterno:

Scalon Sara	P
-------------	---

Svolge le funzioni di Segretario Chiesa Gennj.

Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor Quas Elio che pone in discussione l'argomento sopraindicato.

L'Assessore al Bilancio Gobbo Andrea relaziona sull'argomento in oggetto;

Intervengono:

- i Consiglieri De Roia Raffaello e Martin Laura, che presentano l'emendamento prot.13811 del 15.05.2023 (**allegato D**) per la correzione di refusi sui rimandi tra i vari articoli emersi durante la 1^a commissione consiliare del 11.05.2023. L'emendamento, che non contiene modifiche sostanziali al testo originario, è già stato visionato dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Maria Elena Lovato, che conferma il parere favorevole, e dai Revisori dei Conti i quali concordano che non risulta necessario l'emissione di un nuovo parere e confermano la validità di quello espresso precedentemente;

- l'Amministratore Unico di GEA dott. Stefano Riedi;

- il Presidente;

- il Consigliere Peresson Paolo;

- il Consigliere Cerrone Matteo, che chiede una votazione separata per regolamento e tariffa;

- il Segretario in merito alla richiesta del Consigliere Cerrone Matteo;

- il Presidente, che prende atto della volontà del Consiglio di procedere a due votazioni distinte per regolamento TARIC e tariffe;

- l'Assessore al Bilancio Gobbo Andrea;

- il Consigliere Favret Gloria, che presenta un emendamento al regolamento (**allegato E**) sottoscritto da tutti i Consiglieri di Minoranza;

- i Consiglieri Cervesato Matteo, Biason Gianpaolo e Cerrone Matteo;

- il Consigliere Peresson Paolo, che presenta un emendamento al regolamento (**allegato E**);

- il Consigliere Baletti Mauro;

- il Consigliere Buna Lucia;

- il Consulente tecnico GEA dott.ssa Pieretti Donatella;

(esce il Consigliere Cerrone Matteo - presenti n.24)

- l'Amministratore Unico di GEA dott. Stefano Riedi;

- il Consigliere Favret Gloria;

- l'Amministratore Unico di GEA dott. Stefano Riedi;

- il Consigliere Favret Gloria;

- l'Amministratore Unico di GEA dott. Stefano Riedi;

- il Consigliere Biason Gianpaolo;

- il Consigliere Favret Gloria;

- il Consulente tecnico GEA dott.ssa Pieretti Donatella;

- l'Assessore al Bilancio Gobbo Andrea;

- il Consigliere Rodini Ilaria;
- il Presidente in merito alla votazione dell'emendamento.

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri De Roia Raffaello e Martin Anna (allegato D) e ne proclama l'esito:

n. 01 astenuto (Consigliere Cervesato Matteo)

n.23 voti favorevoli

n.0 voti contrari

espressi per appello nominale dai 24 componenti presenti.

L'emendamento allegato C è approvato.

Il Presidente comunica che l'emendamento presentato dal Consigliere Favret Gloria (allegato E) e l'emendamento presentato dal Consigliere Peresson Paolo (allegato F) non possono essere votati in quanto comportano variazioni di bilancio e sono mancanti del parere del Responsabile Area Servizi Finanziari e del parere dei Revisori dei Conti.

Interviene il Consigliere Peresson Paolo.

Intervengono quindi per dichiarazione di voto:

- il Consigliere Favret Gloria (PD), che preannuncia voto contrario;
- il Consigliere Biason Gianpaolo (Mov. 5 Stelle), che preannuncia voto contrario;
(entra il Consigliere Cerrone Matteo - presenti n.25)
- il Consigliere Cervesato Matteo (Cittadini Insieme per Cordenons), che preannuncia l'astensione dal voto;

(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina degli interventi alla registrazione digitale della seduta)

Dopodichè, non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)" ; VISTI, in ambito europeo:
- l'art 174, c. 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il quale prevede che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di

tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".;

- l'art. 14 (Costi) della Direttiva 2018/851/CE (nuova Direttiva Rifiuti), prevede che "Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. (...)";

CONSIDERATO che, in ambito europeo, il principio "chi inquina paga" risponde a tre diverse tipologie di esigenze:

1) tutela ambientale, in quanto il produttore di rifiuti (= inquinatore) deve sostenere i costi derivanti dalla gestione dei suoi rifiuti, in modo che sia incentivato ad evitarne e/o a ridurne la produzione;

2) equità, in quanto i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tantomeno possono essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile dell'inquinamento;

3) parità di trattamento e non discriminazione, in quanto esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con Delibera 13 gennaio 2022 n. 2/2022/A, ha approvato il nuovo Quadro Strategico 2022-2025, individuando una serie di obiettivi che costituiranno le linee guida per lo sviluppo della regolazione dell'Autorità nel relativo quadriennio;

VISTO che l'obiettivo OS 17 del Quadro Strategico 2022-2025, denominato "Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy", prevede, tra le principali linee di intervento, la revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del "pay as you throw" (paga per ciò che butti), con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti);

CONSIDERATO che, per attuare il principio comunitario del "pay as you throw", l'ammontare della tariffa deve essere correlato alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che l'utente che produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi una tariffa maggiore rispetto all'utente che metta in atto comportamenti più virtuosi;

DATO ATTO che la TARI, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1, c. 651, della L. 147/13, è conforme al principio "chi inquina paga", ma non pienamente al principio "pay as you throw", in quanto l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare in maniera puntuale l'importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, "Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

- il D. Lgs. n. 116/2020, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

CONSIDERATO che il passaggio a tariffa corrispettiva, da attuarsi previa predisposizione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti (sia della frazione indifferenziata che di quella differenziata), può comportare riflessi sul sistema nel suo insieme, sia diretti (riduzione produzione rifiuti, riduzione rifiuti non differenziati) che indiretti (incremento qualità materiale recuperato, riduzione quantità materiale avviato a smaltimento), sia riflessi diretti sugli utenti (responsabilizzazione per costo e determinazione incentivi legati a comportamento personale, detrazione IVA per utenti non domestici);

DATO ATTO che il sistema di applicazione TARI attualmente vigente nel Comune di Cordenons (TARI tributo) non risulta più essere corrispondente alle reali necessità del servizio né in linea con i dettami del Legislatore europeo e del regolatore nazionale (ARERA), visto che quest'ultimo ha indirizzato le proprie linee strategiche future, compresa la costruzione del nuovo MTR-2, al progressivo passaggio dei Comuni verso una tariffazione TARI di tipo corrispettivo, con allineamento agli altri settori già regolati (acqua, energia);

VISTA la L.R. 15 aprile 2016, n. 5 avente ad oggetto: "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha costituito l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif l'Ente territorialmente competente per il Comune di Cordenons è l'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) istituito con L.R. 15 aprile 2016 n. 5;

- con determinazione del Direttore Generale dell'Ausir n. 41 del 20 marzo 2019 è stato disposto l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società Gea S.p.A.;

DATO ATTO che il **PEF** (Piano Economico Finanziario) per il Comune di Cordenons per il quadriennio 2022-2025 è stato validato d'Ausir, Ente

territorialmente competente, con la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35 del 17/05/2022 e per l'anno **2023** riporta un totale di costi da coprire di **€ 1.722.861,00**;

TENUTO CONTO che:

- in caso di passaggio a tariffa corrispettiva, la gestione del servizio rifiuti viene interamente demandata al gestore Gea S.p.A., che diventa responsabile direttamente anche dell'attività di recupero crediti, assumendosene il rischio e provvedendo direttamente alla sua effettuazione;

- con il passaggio dalla tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva, il Gestore sarà per l'utente l'unico interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 70 del 18/05/2022 e 4 del 19/01/2023, recanti la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Cordenons alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento "le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in merito agli atti di competenza del Consiglio Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, **allegato A**) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che l'art. 15 prevede che con la delibera di approvazione del Regolamento e delle tariffe vengano fissate le % di agevolazioni/riduzioni/esenzioni tariffarie;

RITENUTO di fissare le seguenti riduzioni/agevolazioni/esenzioni:

- a) Compostaggio domestico: riduzione di € 30,00;
- b) Abitazioni a disposizione: riduzione del 15% sulla tariffa variabile e fissa;
- c) Utenze non domestiche con attività di durata inferiore a 183 giorni all'anno: riduzione del 30% sulla tariffa variabile e fissa;
- d) Produzione di rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006: riduzione del 20% sulla tariffa fissa;
- e) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: riduzione del 10% sulla tariffa fissa;
- f) (ISEE) dei nuclei familiari occupanti gli immobili:
 - ISEE ≤ € 5.000,00: esenzione;
 - ISEE > € 5.000,00 e ≤ € 10.000,00: riduzione del 50% sulla tariffa variabile e fissa.

RITENUTO per l'anno 2023:

1. Di ripartire i costi del PEF per € 1.722.861,00 secondo la seguente proporzione:
 - 81% a carico delle utenze domestiche;
 - 19% a carico delle utenze non domestiche;
2. di intervenire nell'abbattimento dei costi del piano finanziario applicando ulteriori riduzioni di cui all'art. 1 c. 660 della L. 147/2013 per tutte le utenze come previsto anche dall'art. 15 del regolamento in approvazione in questa medesima seduta per un importo pari ad € 150.000,00 iva compresa;

RITENUTO quindi di approvare le tariffe 2023 come da **allegato B)** del presente deliberazione;

Considerato che il 2023 è il primo anno di applicazione della tariffa corrispettiva e la popolazione potrebbe non essere bene informata (nonostante le assemblee organizzate da GEA, il materiale informativo divulgato da GEA stessa e gli articoli a mezzo stampa volti ad informare la cittadinanza sul funzionamento del nuovo sistema di raccolta e il suo nesso con l'importo della tariffa) l'Amministrazione si riserva di rimodulare, preso atto del numero effettivo dei conferimenti a consuntivo, in sede di conguaglio della tariffa per l'anno precedente, la "tariffa a svuotamento" inerente gli svuotamenti eccedenti i minimi previsti in tariffa (comma introdotto dall'emendamento allegato D).

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico - finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/00 sul regolamento **allegato C** al presente atto;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 11/05/2023;

Tutto ciò premesso,

Sulla base delle seguenti votazioni, riportate e proclamate dal Presidente, concernenti la proposta di deliberazione come emendata (**allegato D**) e così suddivise:

- approvazione del Regolamento:

n. 06 astenuti (Consiglieri Favret Gloria, Ghiani Giovanni, Rodini Ilaria, Cerrone Matteo, Cervesato Matteo, Pasin Paola)

n.18 voti favorevoli

n.01 voto contrario (Consigliere Biason Gianpaolo)

espressi per alzata di mano dai 25 componenti presenti

- approvazione della tariffa:

n. 04 astenuti (Consiglieri Favret Gloria, Ghiani Giovanni, Rodini Ilaria, Cerrone Matteo)

n.18 voti favorevoli

n.03 voto contrario (Consigliere Biason Gianpaolo, Cervesato Matteo, Pasin Paola)

espressi per alzata di mano dai 25 componenti presenti

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato,

1) di approvare la cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2022 e l'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a partire dal 01.01.2023;

2) di approvare, ai fini di quanto previsto al punto precedente, il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (**allegato 1**), nel testo emendato dall'allegato D) della presente deliberazione ;

3) di approvare le seguenti percentuali di riduzioni/agevolazioni/esenzioni:

g) Compostaggio domestico: riduzione € 30,00;

h) Abitazioni a disposizione: riduzione del 15% sulla tariffa variabile e fissa;

i) Utenze non domestiche con attività di durata inferiore a 183 giorni all'anno: riduzione del 30% sulla tariffa variabile e fissa;

j) Produzione di rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D. Lgs. 152/2006: riduzione del 20% sulla tariffa fissa;

k) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: riduzione del 10% sulla tariffa fissa;

l) (ISEE) dei nuclei familiari occupanti gli immobili:

- ISEE ≤ € 5.000,00: esenzione;

- ISEE > € 5.000,00 e ≤ € 10.000,00: riduzione del 50% sulla tariffa variabile e fissa.

4) di approvare le tariffe per l'anno 2023 (**allegato 2**) nel testo emendato dall'allegato D, ripartendo i costi del PEF pari ad € **1.722.861,00** secondo la seguente proporzione:

- 81,00% a carico delle utenze domestiche;

- 19,00% a carico delle utenze non domestiche;

5) di coprire i costi del PEF per l'anno 2023 pari ad € **1.722.861,00** come segue:

Gettito da tariffa corrispettiva (incassato dal Gestore);	1.572.861,00
copertura riduzioni per tutte le utenze art. 15 regolamento TARIC a carico del bilancio	150.000,00
TOTALE	1.722.861,00

6) di dare atto che il Regolamento e le tariffe entreranno in vigore dal 01/01/2023 come disposto dall'*art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;*

7) di dare atto che le tariffe in questione, secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 668, della L. 147/2013, saranno applicate e rimosse dal gestore Gea S.p.A., in quanto soggetto affidatario.

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano dai n.25 componenti presenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

<p>Il Responsabile Area Servizi Finanziari</p>	<p>PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.</p> <p>04-05-2023</p> <p>Il Resp.le dell'Area LOVATO MARIA ELENA</p>
<p>Il Responsabile Area Servizi Finanziari</p>	<p>PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.</p> <p>04-05-2023</p> <p>Il Resp.le dell'Area LOVATO MARIA ELENA</p>

Il Presidente
F.to Quas Elio

Il Segretario Generale
F.to Chiesura Gennj

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicazione e Esecutività

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 19-05-2023 al 03-06-2023.

In pari data verrà trasmessa comunicazione ai signori Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-05-2023 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante, ai sensi dell'art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004

Cordenons 19-05-2023

Duplicato informatico
Cordenons 19-05-2023

Il Resp.le Servizio Segreteria
Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.